

STATUTO DELLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA (ONLUS)
Approvato dai Soci nell'Assemblea Straordinaria tenutasi a Firenze il 19 aprile 2017

Art. 1 - DENOMINAZIONE

La "Società Botanica Italiana" (SBI), fondata nell'anno 1888, è un'associazione scientifica, costituita da persone interessate a promuovere il progresso e la diffusione della cultura e delle scienze botaniche e delle loro applicazioni; è una libera Associazione di fatto regolata a norma del Libro. I, Cap. III, Art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

La SBI è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus).

Art. 2 - ATTIVITÀ

L'associazione svolge le seguenti attività:

- diffonde la cultura botanica a tutti i livelli e in tutti gli ambiti sociali, culturali e scientifici;
- promuove ogni possibile iniziativa atta ad incoraggiare e sviluppare gli studi botanici;
- favorisce il progresso della didattica della botanica in ambito accademico ed in tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- facilita la collaborazione tra le discipline botaniche, anche applicate, sia in campo nazionale che internazionale;
- promuove la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente come previsto dall'art.10 comma 1, punto 8) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;
- coopera con Enti pubblici e privati, Istituzioni, Associazioni e Persone per tutto ciò che riguarda gli aspetti scientifici ed applicativi delle scienze botaniche;
- svolge altresì ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra.

Per il raggiungimento delle proprie finalità la SBI si avvale:

- di Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
- di Congressi, simposi, riunioni ed escursioni di studio;
- della pubblicazione di periodici, di cui almeno uno, organo ufficiale della SBI, redatto in lingua italiana;
- della pubblicazione di opere, volumi e collane di interesse scientifico e culturale;
- dell'attività di Sezioni Regionali e di eventuali Gruppi di interesse scientifico e tecnico operativo.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - SEDE SOCIALE

La sede sociale è in Firenze Via Giorgio La Pira n. 4 presso il Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Firenze.

Art. 5 - SOCI

La SBI è aperta a tutti coloro, persone fisiche, Enti o Istituzioni, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci possono essere:

- Ordinari: persone, presentate da almeno due Soci, che facciano richiesta scritta di ammissione, e che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale. Sono Soci ordinari anche: Soci familiari, Soci studenti e Soci pensionati.
- Collettivi: Enti e Istituzioni che facciano richiesta scritta di ammissione e che si impegnino a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale.

- Sostenitori: persone, Enti o Istituzioni che, oltre a pagare la quota di loro competenza, intendano sostenere le attività dell'associazione mediante un contributo particolare definito dal Consiglio Direttivo in sede di Regolamento.
- Soci Affiliati: persone già facenti parte di associazioni culturali o società nonché iscritti a determinati ordini professionali o organizzazioni di professionisti, che facciano richiesta scritta di ammissione accompagnata da curriculum vitae, e che si impegnino a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale. Il Socio affiliato ha tutti i diritti del Socio ordinario; viene escluso soltanto dall'elettorato attivo e passivo relativo alle cariche direttive degli organi della Società (Consiglio Direttivo, Gruppi di interesse scientifico e tecnico-operativo, Sezioni Regionali) e dalle Assemblee convocate per l'approvazione dei bilanci e per le modifiche di Statuto.

L'importo delle quote è annuale, non frazionabile, è proposto dal Consiglio Direttivo, ed è approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i Soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare direttamente e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

I Soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art. 7 - AMMISSIONE

L'ammissione di nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due Soci.

L'ammissione alla SBI comporta per il Socio l'accettazione integrale e senza riserve dello Statuto e del Regolamento. L'ammissione decorre dal primo gennaio dell'anno richiesto nella domanda.

Art. 8 - DIMISSIONI

La qualità di Socio si può perdere per:

- dimissioni volontarie comunicate per lettera;
- morosità di due anni relativamente al pagamento della quota sociale, con delibera del Consiglio Direttivo;
- morte del Socio.

Art. 9 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, è predisposta dal Presidente e deve essere comunicata a tutti i Soci almeno dieci giorni prima della data prevista con comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail).

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci e, in seconda

convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno almeno un'ora dopo quella in prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed il Segretario ne redige il verbale. L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- provvedere allo scrutinio delle schede per l'elezione del Consiglio Direttivo e alla sua proclamazione;
- eleggere il Collegio dei Revisori;
- approvare la relazione del Presidente sull'attività della Società nell'anno in corso e sul programma per l'anno seguente;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare su ogni altro oggetto proposto dal Presidente.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento della SBI e sull'alienazione del patrimonio con una maggioranza qualificata di almeno quattro quinti dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- l'Economo
- il Bibliotecario
- due Consiglieri.

L'elezione del Consiglio Direttivo è effettuata a schede segrete, per corrispondenza o per via telematica, su liste presentate in un'Assemblea da non meno di quindici Soci firmatari e non candidati.

Le liste, controfirmate per accettazione e accompagnate da un programma, devono essere formate da cinque candidati alle cariche sociali (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Economo e Bibliotecario) più due Consiglieri.

Un Socio non può essere candidato né presentatore di più di una lista.

Risulta eletta la lista che ha ottenuto più voti.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Verificandosi vacanze nelle cariche sociali il Consiglio Direttivo può provvedere per cooptazione.

In mancanza di presentazione di liste nel corso dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvederà d'ufficio quanto prima a scegliere i candidati e, avutone l'assenso e una dichiarazione programmatica, a compilare una lista da proporre ai Soci per la votazione.

Lo scrutinio della votazione e la proclamazione del Consiglio Direttivo hanno luogo in occasione di un'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della SBI, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno.

I suoi compiti sono:

- predisporre gli atti e formalizzare le proposte per la gestione da sottoporre all'Assemblea;
- elaborare i bilanci annuali consuntivo e preventivo;
- proporre all'Assemblea gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci;
- approvare il Regolamento;
- predisporre la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre, alla fine del mandato, una relazione sull'attività svolta e sulla situazione e le prospettive della Società da sottoporre all'Assemblea.

Nell'espletamento delle sue funzioni il Consiglio Direttivo si può avvalere della collaborazione di un Collegio Consultivo, che funge da collegamento tra il Consiglio Direttivo, le Sezioni Regionali e gli eventuali Gruppi di interesse scientifico e tecnico operativo operanti nella Società.

Art. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Società e cioè la rappresenta legalmente nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dalla SBI. Può conferire a membri del Consiglio o a Soci delega per la gestione di determinate attività.

Art. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, che possono anche essere non Soci, verifica la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare ai bilanci consuntivo e preventivo. Il Collegio dei Revisori dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 14 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio inalienabile della SBI è costituito dalla Biblioteca e dai periodici pubblicati.

Le risorse economiche sono costituite da:

- beni immobili e mobili;
- quote associative
- contributi dei Soci
- contributi dei privati
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti
- introiti derivanti da convenzioni
- rimborsi
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo
- ogni altro tipo di entrata

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio.

Art. 15 - IMPIEGO DEGLI UTILI

L'associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie della SBI.

Art. 16 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della SBI, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17 - BILANCIO

L'anno finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo che dovranno essere presentati all'Assemblea ordinaria, da convocarsi a cura del Consiglio Direttivo, per l'approvazione.

Art. 18 - SCIOGLIMENTO DELLA S.B.I. E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento della Società è deliberato da una Assemblea straordinaria.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - USO DELL'ACRONIMO

L'associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".